

Circolare per la clientela di studio

del 8 marzo 2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Documento di Valutazione dei Rischi

Gentile Cliente,

*intendiamo informarla sullo stato attuale della normativa sulla **valutazione dei rischi**.*

Occorre prendere in seria considerazione gli obblighi che incombono su tutti i datori di lavoro, compresi i professionisti.

DVR-Documento di Valutazione dei Rischi obbligatorio per tutti i datori di lavoro

Dal 1° Luglio 2012 tutte i datori di lavoro, aziende e professionisti, indipendentemente dal numero di lavoratori e collaboratori occupati, dovranno aver predisposto il **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)** che possono essere presenti nei luoghi di lavoro.

L'articolo 29 del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. 81/2008) stabilisce che i datori di lavoro che hanno fino a 10 lavoratori devono fare la valutazione dei rischi sulla base di procedure che avrebbero dovuto essere emanate, e non lo sono ancora state, entro il 31 dicembre 2010, e che, in assenza di tali procedure, e comunque **fino al 30 giugno 2012,** i datori di lavoro possano **autocertificare di aver effettuato la valutazione dei rischi senza necessariamente elaborare il relativo documento.**

Dal 1 luglio 2012 anche le aziende con meno di 10 lavoratori dovranno avere il DVR-Documento di Valutazione dei Rischi, secondo gli articoli 28 e 29 del Testo Unico.

Il DVR deve essere predisposto dal datore di lavoro insieme al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente (nel caso fosse presente), **e consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza,** e deve contenere:

- a) una **Relazione sulla Valutazione dei Rischi per la sicurezza e la salute** che si possono correre **durante l'attività lavorativa,** e dei criteri adottati per la loro valutazione;
- b) l'indicazione delle **misure di prevenzione e di protezione** e dei **dispositivi di protezione** adottati;
- c) il **programma** delle misure per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle **procedure** da realizzare e delle persone che vi debbono provvedere, che devono possedere adeguate competenze;
- e) il **nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione,** del **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza** o di quello territoriale e del **Medico Competente** che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) le **mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici** che richiedono capacità professionale, specifica esperienza, e adeguata formazione e addestramento.

Cordiali saluti

Studio Dott. Maurizio Donadelli